

# **BVGer D-3700/2020 vom 11. August 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-08-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-3700\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3700_2020)

FR: TAF D-3700/2020 du 11 août 2020

IT: TAF D-3700/2020 del 11 agosto 2020

## **Regeste**

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 3**

Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi e per quanto verrà motivato anche dappresso, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

### **E. 4.1**

Nella sua decisione, la SEM ha anzitutto osservato che non vi sarebbe alcuna prova che il padre del ricorrente sia stato ucciso dai Talebani, ma che si tratterebbe di una mera interpretazione dell'interessato o da parte di terze persone. Peraltro, anche se la medesima circostanza fosse realmente accaduta, l'interessato non avrebbe tuttavia fornito una spiegazione limpida e concreta circa il nesso tra la morte di suo padre ed il suo timore. Anzi, come da egli stesso affermato in svariate occasioni nel corso dell'audizione sui motivi, sarebbe invero la sua frequentazione della scuola militare il reale motivo per il quale i Talebani l'avrebbero voluto uccidere. Tuttavia, non gli sarebbe in tal senso accaduto nulla di concreto, a parte l'aver allegato di aver ricevuto una lettera minatoria da parte dei Talebani. Egli non disporrebbe vieppiù neppure di un profilo di rischio particolare per rientrare quale obiettivo nel mirino di questi ultimi, essendo soltanto uno studente militare

senza alcun grado all'accademia militare a H. \_\_\_\_\_. Per di più, si tratterebbe esclusivamente di un rischio meramente astratto, che non si sarebbe in alcun modo concretizzato nel suo caso personale e pertanto non costituirebbe un indizio di timore fondato di future persecuzioni. Circa le discriminazioni e gli attacchi subiti in quanto hazara da parte dei (...) e dei Talebani, la SEM ha ritenuto d'un canto che attualmente non sussisterebbe una situazione di persecuzione collettiva di tale etnia in Afghanistan. D'altro canto, ed in tale contesto, all'interessato non sarebbe successo mai nulla di concreto. In conclusione, quindi il ricorrente non avrebbe alcun motivo fondato di temere di essere oggetto, con grande probabilità ed in un prossimo futuro, di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. In seguito, l'autorità inferiore ha preso posizione riguardo ai mezzi di prova presentati, rilevando dapprima che la frequentazione della scuola e poi dell'accademia militare da parte dell'interessato non verrebbe messa in dubbio, come neppure la sua partecipazione a delle (...). Proseguendo, ha invece ritenuto inattendibile l'attestato della scuola "(...)" presentato dal ricorrente, che darebbe atto unicamente di un'affermazione di parte, consegnato peraltro in fotocopia, e pertanto non avrebbe alcun valore probatorio per la SEM. Lo stesso varrebbe per lo scritto minatorio dei Talebani, anch'esso presentato in copia dall'interessato, per il quale non potrebbe esserne verificata l'autenticità e che potrebbe essere facilmente falsificabile ai fini della causa. Alla luce delle argomentazioni pregresse, nella decisione querelata, l'autorità resistente è giunta alla conclusione che le dichiarazioni rese dall'interessato non adempirebbero alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi, e che pertanto la SEM potesse esimersi dall'esaminarne la verosimiglianza. Le predette argomentazioni, non sarebbero neppure rimesse in discussione dalle osservazioni contenute nel parere al progetto di decisione del (...) luglio 2020.

#### **E. 4.2**

Con il suo ricorso, l'insorgente, dopo aver ripreso e specificato alcuni fatti, contesta le valutazioni dell'autorità inferiore. In primo luogo egli ritiene che le conclusioni esposte nella decisione avversata quo al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi come pure al fatto per la SEM di essersi esentata dalla valutazione della verosimiglianza dei suoi asseriti, non avrebbero preso in considerazione adeguatamente le dichiarazioni da lui rese sia concernente il suo profilo di rischio, sia attinente i mezzi di prova da egli prodotti. Nella decisione avversata, verrebbero inoltre proposte delle osservazioni sull'attendibilità dei mezzi di prova prodotti, giudizio che parrebbe attenere alla verosimiglianza e non alla pertinenza delle allegazioni del ricorrente. In secondo luogo l'interessato si sofferma su alcuni dei mezzi di prova prodotti (la presunta lettera di minacce inviata dai Talebani ed il certificato che dichiarerebbe che il padre del ricorrente è stato ucciso), dandone anche una traduzione, e sul fatto che diversi di questi ultimi - già trasmessi in copia durante la procedura di prima istanza - sarebbero stati prodotti in originale con il gravame. Ciò confuterebbe la presunzione di falsità materiale, in particolare per quanto attinente la lettera di minacce dei Talebani e la dichiarazione di decesso del padre, presentata dalla SEM nel provvedimento sindacato. Gli stessi mezzi di prova in originale, potrebbero peraltro essere oggetto di perizia da parte dell'autorità inferiore. In terzo ed ultimo luogo, la SEM si sarebbe a torto astenuta dal pronunciarsi in merito alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. A mente dell'interessato, tale scelta dell'autorità di prime cure, avrebbe impedito di accertare il suo elevato profilo di rischio - che sarebbe stato ben illustrato nelle sue allegazioni nonché nelle osservazioni al progetto di decisione della SEM del (...) luglio 2020 - e la coerenza delle sue allegazioni, peraltro

confermate dai numerosi mezzi di prova prodotti. In conclusione, il ricorrente ravviserebbe quindi un quadro di generale plausibilità delle allegazioni da lui rese. Alla luce di tali considerazioni, l'insorgente ritiene che l'autorità resistente avrebbe omesso di accertare in modo esaustivo tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie, e che la decisione avversata sia fondata su di un accertamento incompleto dei fatti determinanti, nonché su un'applicazione inesatta del diritto.

## **E. 5**

Preliminarmente, il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 luglio 2020 e non avendo egli censurato specificamente la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.

### **E. 6.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

### **E. 6.2**

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

### **E. 6.3**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

### **E. 6.4**

Altresì, la giurisprudenza ha in particolare dedotto dal diritto di essere sentito, garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) e concretizzato espressamente all'art. 35 PA, l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. D'altro lato, permette in seguito all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo sulla decisione impugnata. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa

può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229 consid. 5.2, DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2012/23 consid. 6.1.2). Se si possono discernere i motivi che hanno guidato la sua decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettata, anche se la motivazione presentata è erronea. Al contrario, un'autorità commette un diniego di giustizia formale prosritto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi su delle censure che presentano una certa pertinenza o si astiene dal prendere in considerazione delle allegazioni ed argomenti importanti per la presa di decisione (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 133 III 235 consid. 5.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1, DTAF 2010/3 consid. 5).

### **E. 6.5**

Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorché un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119; cfr. anche sull'argomento le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3).

### **E. 7.1**

Nella presente disamina, alcune delle argomentazioni della SEM contenute nella sua decisione, risultano essere ostative all'impugnativa in piena cognizione di causa da parte del ricorrente, così come all'esercizio del potere di controllo dello scrivente Tribunale sul provvedimento avverso. Invero, se d'un canto più volte nella decisione sindacata l'autorità inferiore conclude che possa esimersi dall'esame della verosimiglianza degli asserti del ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi, poiché ritenuti irrilevanti dal profilo dell'art. 3 LAsi, d'altro canto vi sono diversi elementi contraddittori contenuti nella stessa, che parrebbero confutare tale conclusione. In particolare, la SEM rileva dapprima che non vi sarebbe alcuna prova a sostegno del fatto che il padre dell'insorgente, sia stato effettivamente ucciso dai Talebani, ma che si tratterebbe di una sua interpretazione e di terze persone, osservando per di più che il mezzo di prova prodotto a supporto, ritenuta quale mera affermazione di parte nonché consegnata in copia, non avrebbe alcun valore probatorio per la SEM (cfr. p.to

II, pag. 4 e segg. della decisione impugnata). Inoltre, appare che l'autorità inferiore non abbia posto in discussione la verosimiglianza relativa le asserzioni del ricorrente circa la sua frequentazione della scuola e dell'accademia militare come pure che egli abbia partecipato a delle (...), non ritenendo peraltro di doversi esprimere ulteriormente in merito ai mezzi di prova afferenti tali affermazioni del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Tuttavia, si è invece espressa in modo incoerente circa la lettera di minaccia dei Talebani proposta dal ricorrente, d'un canto mettendone in dubbio la sua attendibilità - e quindi di convesso anche implicitamente la verosimiglianza degli asserti del ricorrente in merito ad un punto essenziale circa i suoi motivi d'asilo, ovvero il ricevimento della lettera da parte dei Talebani che l'avrebbero convinto all'espatrio dal Paese d'origine - e d'altro canto non pronunciandosi invece concretamente sulla verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa tale punto in questione. L'autorità di prime cure, in definitiva, senza spiegazione o giustificazione coerente, pur apparendo essersi espressa anche su alcuni elementi di verosimiglianza delle affermazioni del ricorrente - in particolare circa la falsificazione o meno e l'attendibilità di alcuni mezzi di prova, che non ha peraltro neppure fatto tradurre - rientranti nell'esame dell'art. 7 LAsi e non dell'art. 3 LAsi, ha concluso formalmente alla sua astensione dall'esame materiale della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Procedendo della sorta, l'autorità inferiore ha posto l'interessato nell'impossibilità di comprendere appieno le motivazioni alla base della decisione avversata, nonché per la scrivente autorità di ricorso di esercitare con piena cognizione di causa il suo potere di controllo sulla medesima. Così facendo la SEM ha misconosciuto la portata dell'art. 7 LAsi, violando inoltre il proprio obbligo di motivazione e conseguentemente anche il diritto di essere sentito dell'interessato, e pertanto, il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi).

### **E. 7.2**

Già solo alla luce dei motivi summenzionati, la decisione della SEM andrebbe annullata ed il caso retrocesso all'autorità inferiore, perché si pronunci nuovamente in merito alla presente disamina, non essendo per la loro natura e per motivi di economia processuale - anche tenuto conto dei termini d'evasione processuali - essere compito del Tribunale di sanare le gravi carenze summenzionate, precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).

### **E. 8**

Tuttavia, tale rinvio degli atti alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione, risulta essere quanto mai opportuno anche perché la stessa autorità inferiore possa effettuare delle misure istruttorie complementari.

#### **E. 8.1**

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder,

in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das  
Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale  
vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio  
retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e  
completo accertamento dei fatti (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio  
2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler,  
op. cit., n. 2.191).

### **E. 8.2**

Con scritto del 4 agosto 2020, l'autorità inferiore ha chiesto al Tribunale la concessione di  
una proroga del termine concesso per esprimersi in merito al gravame sino al 28 agosto  
2020, poiché risulterebbe necessaria un'istruzione relativa alla documentazione prodotta con  
il gravame dal ricorrente. In tal senso, ed anche se in specie non è ravvisabile un  
accertamento incompleto od inesatto dei fatti da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b  
LAsi) - essendo che tali mezzi di prova originali sono stati prodotti soltanto con il gravame  
- si impone nella presente disamina la cassazione della decisione impugnata, anche per  
permettere all'autorità inferiore di effettuare delle investigazioni complementari, di una  
certa ampiezza ed importanza, che risulteranno essere determinanti per la successiva presa  
di decisione. Vi è inoltre la necessità per l'insorgente di poter prendere eventualmente  
posizione sulle risultanze istruttorie dell'autorità inferiore. Non può in effetti, nel caso in  
parola ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente  
rilevanti, precludendo di conseguenza all'insorgente un'eventuale istanza di ricorso.  
Oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, appare  
indicato anche per motivi d'economia processuale, in quanto nella fattispecie concreta, si  
allungherebbe inopportunamente la pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai  
sensi dell'art. 109 cpv. 1 e cpv. 4 LAsi, si prevede evasa in brevi termini (cfr. anche DTAF  
2010/21 consid. 8.4).

### **E. 9**

Alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l'accoglimento del gravame, per quanto attiene  
la domanda in giudizio in via subordinata del ricorrente, e l'annullamento della decisione  
impugnata, con conseguente rinvio della causa alla SEM per necessario completamento  
istruttorio (art. 61 cpv. 1 PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art.  
29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della  
presente sentenza. In tal senso si osserva come gli atti di causa rilevanti in fase ricorsuale,  
comprensivi anche del ricorso e degli originali dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente  
con il gravame, sono già stati trasmessi all'autorità inferiore con decisione incidentale del  
Tribunale del 28 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali). Inoltre, non risulta necessario,  
dirimere le ulteriori censure sollevate nel gravame dall'insorgente.

### **E. 10**

L'autorità inferiore è invitata in tal senso - dopo aver ottemperato alle misure istruttorie  
complementari necessarie nella fattispecie - a pronunciarsi, anche valutando  
complessivamente le allegazioni del ricorrente presentate in fase ricorsuale, circa  
l'eventuale verosimiglianza degli asserti dello stesso alla luce anche delle nuove risultanze  
probatorie o, in caso contrario - se volesse astenersi dalla pronuncia attinente la  
verosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente - a motivare la stessa soltanto dal profilo  
della rilevanza. Tuttavia, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore non possa rinunciare -

anche a fronte delle nuove e future risultanze processuali - ad esaminare la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni del ricorrente relative agli avvenimenti che avrebbero condotto al suo espatrio, ovvero circa l'uccisione o meno da parte dei Talebani del padre del ricorrente e del ruolo del primo, come pure del ricevimento della lettera dei Talebani al suo domicilio e degli avvenimenti successivi che lo avrebbero determinato all'espatrio. Invero in tale eventualità, se fosse ammessa la verosimiglianza di questi asserti, andrebbe valutata complessivamente, a fianco ad eventuali elementi riguardanti il profilo di rischio del ricorrente, pure la possibilità di una persecuzione riflessa dell'insorgente a causa dei suoi legami familiari in connessione con la causalità temporale e materiale della fuga dal suo Paese d'origine (cfr. nello stesso senso tra le altre: le sentenze del Tribunale E-6048/2018 del 19 giugno 2020 consid. 7.2-7.3, D-2879/2018 del 7 maggio 2020 consid. 7.4).

#### **E. 11**

Con la presente sentenza, la domanda di proroga del termine per una risposta al ricorso formulata dalla SEM al Tribunale con scritto del 4 agosto 2020, risulta senza oggetto.

#### **E. 12**

Allorché, come nella fattispecie, la causa è rinviata all'istanza inferiore per nuova decisione, della quale rimane aperto l'esito, la parte ricorrente è considerata, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, come vincente in causa (cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1, 133 V 450 consid. 13, 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], 2a ed., 2016, n. 14, pag. 1314 ad art. 63 PA). Pertanto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da considerarsi senza oggetto.

#### **E. 13**

Ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono accordate indennità ripetibili, in quanto il ricorrente risulta essere assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi.

#### **E. 14**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.